

COMUNE DI SIAMANNA



COMUNE DI SIAMANNA
PROVINCIA DI ORISTANO

“PROGRAMMA DI CONTRASTO ALLA POVERTA”

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'INSERIMENTO
NEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N°47 DEL 11.12.2012

ART.1

PREMESSA

Il presente regolamento istituisce e disciplina il Servizio Civico Comunale attraverso l'attivazione e lo svolgimento, nel territorio comunale, di servizi di pubblico interesse e di pubblica utilità esercitate in forma volontaria e flessibile.

Tale servizio rappresenta una risposta concreta alle esigenze del cittadino di ricoprire un ruolo attivo, valorizzando la propria dignità personale, favorendo la sua integrazione sociale e promuovendo il mantenimento e il potenziamento delle capacità personali.

Tale regolamento si coordina con le misure e le azioni di contrasto alla povertà di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n°19/4 del 08.05.2012 e in riferimento alla **linea d'intervento 3**. <concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale>

Per quanto attiene le modalità di svolgimento, le aree di attività, nonché la natura del contratto, l'orario del servizio e gli aspetti assicurativi, il presente regolamento si applica anche per gli inserimenti di cui alla **linea d'intervento 2**. <concessione di contributi per l'abbattimento dei costi dei servizi essenziali a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari alla soglia di povertà>.

Il programma trova fondamento nelle seguenti normative regionali:

- art. 35, commi 2 e 3 della L.R. 2/2007,
- art. 8 della L.R. 3/2008,
- art. 3, comma 2, lett. a) della L.R. 1/2009,
- art. 5, comma 1, lett. d) della L.R. 1/2011,
- art. 2 comma2, lett. a) della L.R. 6/2012

ed è coerente con le misure di contrasto alla povertà previste nell'art.33 della L.R. 23/2005.

ART. 2

OGGETTO

Il presente regolamento reca la disciplina dei criteri di accesso al servizio civico comunale, le priorità, i requisiti richiesti, le modalità di svolgimento, le aree di attività, nonché la natura del contratto, il compenso forfettario previsto per ogni singola attività, l'orario massimo delle attività programmate, l'assicurazione per gli infortuni che dovessero subire i beneficiari degli interventi, la responsabilità civile verso terzi.

ART. 3

FINALITA'

Scopo dei percorsi personalizzati d'aiuto a favore delle famiglie e delle persone che vivono in condizione di grave deprivazione economica e del servizio civico comunale, quale forma di assistenza alternativa all'assegno economico, è quello di garantire il reinserimento sociale ai singoli e ai nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica, mediante assegnazione di compiti d'utilità collettiva.

L'intervento è orientato all'integrazione delle risorse a disposizione del singolo o del nucleo in situazione di difficoltà socio-economica, facendo rientrare l'aiuto all'interno di un piano personalizzato predisposto dal servizio sociale comunale, come previsto dalla Legge quadro n° 328/2000.

Gli interventi tendono in via generale al superamento dello stato di fragilità socio-economica della persona e della famiglia e concorrono alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.

L'intervento permette l'avvio di un processo d'aiuto nei confronti del soggetto richiedente che si configura come risorsa di un progetto globale a tutela dell'individuo e/o della famiglia, al fine di:

- garantire al soggetto in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza;
- evitare l'emarginazione di persone e/o nuclei familiari in temporanea difficoltà economica, favorendo la permanenza della persona nel contesto familiare e sociale di appartenenza;
- stimolare e recuperare l'autodeterminazione del soggetto, superando gli interventi assistenzialistici attraverso servizi adeguati al bisogno.

ART. 4

MODALITA' DI ESPLETAMENTO

Gli inserimenti socio-lavorativi inerenti il servizio civico comunale verranno di regola gestiti dall'Ufficio dei Servizi Sociali ma potranno eventualmente essere affidati a Coop.ve Sociali di tipo B, nel rispetto della normativa vigente, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenesse opportuno.

L'espletamento del servizio civico comunale, si concretizza attraverso attività che non rientrano nel sistema competitivo di mercato. E' esercitato con orario limitato e flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze, alle potenzialità e alla progettualità personale ed è proporzionalmente compensato.

Le persone che accedono ai benefici del servizio civico devono dichiarare di essere disponibili a prestare la loro opera consapevoli che, in nessun caso, tale collaborazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro (né subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato) con l'Amministrazione Comunale e che il predetto servizio persegue esclusivamente una finalità di tipo socio-assistenziale.

Compatibilmente con le risorse disponibili e con la programmazione annuale delle attività dei singoli settori, il Comune, nell'anno solare, assicurerà diversi turni, per un numero di addetti per ciascun turno determinato sulla base delle domande ammesse e delle risorse annue disponibili.

Il servizio civico potrà avere una durata che va da un minimo di un mese ad un massimo di dodici mesi, per complessive 960 ore/anno. Ogni mese il beneficiario dovrà svolgere prestazioni di utilità collettiva, così come definite nel piano personalizzato concordato con l'Assistente Sociale, per un massimo di 80 ore/mese. L'orario settimanale non potrà, di norma, superare le 20 ore, articolate in due o più giorni.

Al beneficiario verrà erogato un contributo economico forfetario di euro 6,25, non soggetto a ritenuta, per ogni ora di attività assegnata e svolta. Il suddetto contributo massimo, ammonta a euro 500,00 mensili. Potrà essere proporzionalmente ridotto, a seguito di valutazione del Servizio Sociale, qualora l'orario concordato sia inferiore alle 80 ore/mese o qualora il beneficiario non esegua nel corso del mese la prestazione richiesta per il numero di ore programmate, superando i 10 gg. di assenza. La prestazione non espletata, per giustificati motivi, nei giorni concordati potrà essere recuperata nei giorni successivi, previo accordo con l'incaricato dell'attività di coordinamento e controllo.

Qualora l'interessato, per gravi e comprovati motivi, non sia in grado di ultimare il progetto personalizzato concordato con il Servizio Sociale nel termine prestabilito, potrà portarlo a conclusione entro la stessa annualità, senza che possa vantare alcun diritto a compenso superato tale arco temporale.

Comporta la decadenza dell'incarico la mancata presentazione dell'interessato senza giustificato motivo nel giorno stabilito dal Comune per l'inizio dell'attività di servizio civico.

Peraltro comporta l'immediata decadenza dal servizio qualsiasi comportamento, atteggiamento o azione posta in essere o intentata dal beneficiario del servizio che sia tale da minare la reputazione ed il prestigio dell'Amministrazione Comunale, o sia pregiudizievole per l'ordinario svolgimento delle attività civiche o abbia minato la serenità di gruppi e/o persone coinvolte o beneficiarie del servizio civico.

In caso di assenza l'utente dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali e nel caso di malattia o di infortunio dovrà produrre apposita certificazione medica.

Art. 5

DESTINATARI

Possono accedere al servizio civico comunale persone singole o i nuclei familiari o i cittadini stranieri in regola con il permesso di soggiorno che:

- risiedano nel Comune di SIAMANNA;

- non svolgano al momento della presentazione della domanda, alcuna attività lavorativa autonoma o subordinata o che hanno perso il lavoro e sono privi di alcuna copertura assicurativa;
- siano abili al lavoro o con residue capacità lavorative;
- si trovino in situazione di svantaggio sociale (ex detenuti, ex tossicodipendenti, ex alcolisti, madri nubili, vedove precoci, invalidi civili etc.) purchè non diversamente assistiti;
- si trovino inseriti in progetti personalizzati condivisi con altri servizi territoriali (SERD, CSM, UEPA ex CSSA etc.) che accettino e rispettino in maniera rigorosa le terapie e le prescrizioni stabilite dai servizi territoriali in accordo con il Servizio Sociale comunale (N.B. in questo caso, il venir meno anche a uno solo degli impegni assunti, senza giustificato motivo, è causa di immediato annullamento dell'inserimento nel servizio).

Requisito imprescindibile per tutti i soggetti di cui sopra, è lo stato di grave indigenza economica come più avanti disciplinato e l'idoneità psico-fisica anche residuale allo svolgimento dell'attività volontaria assegnata.

Questo consentirà l'erogazione agli stessi **dell'assegno economico**, che sostituisce l'assistenza economica fine a sè stessa, con un servizio reso alla collettività, che sarà altresì motivo per l'assistito di guadagnarsi dignitosamente il sostegno ricevuto.

Per servizio civico s'intende l'impiego mediante la stipula di apposita convenzione in attività collaborativa a favore della comunità.

In conseguenza, l'assistenza economica fine a sé stessa potrà essere concessa, in via straordinaria e con carattere residuale, solamente ai cittadini impossibilitati ad accedere al servizio civico, comunque appartenenti a nuclei familiari disagiati.

ART. 6 MODALITA' DI ACCESSO

La domanda dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Siamanna e dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo dell'Ente, corredata della seguente documentazione:

- copia documento di identità del richiedente;
- copia codice fiscale;
- certificazione ISEE relativa all'ultimo anno disponibile al momento della presentazione della domanda, rilasciata da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.);
- autocertificazione di eventuali redditi esenti IRPEF e dei contributi di natura economica ricevuti a qualsiasi titolo per le finalità sopra indicate;
- ogni altro documento ritenuto utile a dimostrare i requisiti richiesti.

Al fine di cogliere la reale disponibilità di risorse del nucleo familiare, qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda siano intervenute variazioni significative, nella composizione del nucleo familiare o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni saranno prese in considerazione e acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Il Servizio Sociale comunale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato o del privato sociale, può provvedere d'ufficio all'inoltro della domanda in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci di farlo e garantirà comunque l'assistenza nella presentazione della documentazione necessaria.

Nel caso in cui il numero delle richieste pervenute entro il termine previsto con Determinazione del Responsabile del servizio, non superi le disponibilità economiche, tale termine s'intenderà prorogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili

ART. 7 REQUISITI DI ACCESSO

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda da redigersi secondo i moduli predisposti dal Servizio Sociale Comunale.

Potrà presentare domanda esclusivamente un componente il nucleo familiare, il cui **reddito ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) **ridefinito** (comprensivo dei redditi esenti IRPEF) sia non superiore a quello stabilito annualmente dalla Giunta Regionale e attualmente pari a € **4.500,00** annui per la linea d'intervento 3. e, secondo la seguente tabella per la linea 2.

| Ampiezza della famiglia | Coefficienti | Soglia di povertà mensile (Istat) | Soglia di povertà annuale | ISEE |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|-------|
| 1 componente | 0,60 | 595,48 | 7.145,76 | 7.145 |
| 2 componenti | 1,00 | 992,46 | 11.909,52 | 7.585 |
| 3 componenti | 1,33 | 1.319,97 | 15.839,64 | 7.764 |
| 4 componenti | 1,63 | 1.617,71 | 19.412,52 | 7.891 |
| 5 componenti | 1,90 | 1.885,67 | 22.628,04 | 7.939 |
| 6 componenti | 2,16 | 2.143,71 | 25.724,52 | 8.038 |
| 7 o + componenti | 2,40 | 2.381,90 | 28.582,80 | 8127 |

S'intendono requisiti indispensabili inoltre:

- avere una età compresa tra i 18 anni e li 65 anni
- essere anziani pensionati, in possesso di idoneità allo svolgimento di attività volontaria, che si trovino in stato di indigenza, anche temporanea, a causa di un notevole carico familiare e con minori e/o adulti disabili;
- essere disoccupati;
- avere capacità e abilità al lavoro anche se residue;
- non aver coperture assicurative e contributive in corso, da parte di altri Enti pubblici;
- non essere inseriti in altri programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico (salvo che il servizio sociale non accerti una straordinaria situazione di grave indigenza).

Per ogni nucleo familiare, potrà usufruire del servizio civico soltanto un componente.

Il nucleo familiare che usufruirà del sostegno economico attraverso il servizio civico comunale (linee d'intervento 2. e 3.) non potrà accedere al sostegno economico di cui alla linea d'intervento 1. previsto dal programma regionale di contrasto alla povertà e fatta eccezione dell'inserimento nella linea **d'intervento 2. bis** ovvero per il sostegno delle spese di Equitalia e come indicato dalla stessa Regione Sardegna.

Coloro i quali hanno avuto accesso all'assunzione presso i cantieri comunali avviati dal Comune, non potranno accedere di norma al sostegno economico per il servizio civico salvo che il Servizio Sociale non accerti una situazione di straordinaria indigenza derivante da avvenimenti inderogabili.

ART.8 MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO (LINEA D'INTERVENTO 3.)

Il reddito da prendere in considerazione per accedere al servizio civico (linea d'intervento 3.) è quello ISEE integrato con le risorse economiche esenti IRPEF del richiedente.

A titolo puramente indicativo si precisa che per risorse economiche esenti IRPEF, non contemplate dal D. Lgs.vo n°109 del 31.03.1998, s'intendono:

- pensioni d'invalidità e sussidi corrisposti da Enti pubblici di assistenza;
- indennità di fine rapporto e retribuzioni arretrate (relative a precedenti annualità);
- redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa
- pensioni estere;

- assegni familiari e assegni periodici spettanti al coniuge separato per il mantenimento dei figli;
- pensione d'invalidità civile, cecità, sordomutismo;
- indennità di accompagnamento;
- pensione sociale o assegno sociale;
- rendite INAIL per invalidità permanente o morte;
- pensioni di guerra o reversibilità di guerra;
- borse di studio universitarie o per frequenza corsi o attività di ricerca post laurea;
- contributi a qualsiasi titolo percepiti e da chiunque erogati anche a titolo una tantum;
- altre entrate a qualsiasi titolo corrisposte e da chiunque erogate (ad es. assegni mensili percepiti nell'ambito delle leggi di settore, assegni nucleo familiare e maternità ai sensi del DPR n°448/98, etc.)

Sono escluse le risorse erogate nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà.

I redditi esenti IRPEF dichiarati verranno sommati al valore ISE riportato nell'attestazione e poi diviso per il valore della scala d'equivalenza indicato nell'attestazione secondo la seguente formula:

$$\text{ISEE ridefinito} = \frac{\text{ISE} + \text{redditi esenti IRPEF}}{\text{Valore parametro scala di equivalenza}}$$

Qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda siano intervenute variazioni significative, nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione .

Per particolari o complesse "situazioni di bisogno" e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, una flessibilità dell'ISEE di accesso all'inserimento nella linea 3., sino a € 5.500,00 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF e secondo le modalità di calcolo sopra indicate.

Tale flessibilità reddituale sarà valutata dal Servizio Sociale Professionale in linea con le disposizioni che annualmente potranno essere impartite dalla RAS.

ART.9

INDICAZIONI PER LA LINEA D'INTERVENTO 2.

Per quanto attiene i criteri di accesso e le priorità, i requisiti richiesti e il compenso forfetario a favore delle persone inserite nella linea d'intervento 2., si rimanda a quanto stabilito dalla Regione Sardegna con la deliberazione n°19/4 del 08 Maggio 2012, allegato B.

Art. 10

ATTRIBUZIONE PUNTI IN CASO DI GRADUATORIA

Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore alla disponibilità economica, si provvederà a stilare una graduatoria che terrà conto della priorità familiare e dell'ISEE secondo i seguenti criteri:

In relazione al valore dell' ISEE ridefinito, verranno attribuiti, i seguenti punti:

| FASCIA VALORE ISEE RIDEFINITO | PUNTEGGIO ATTRIBUITO |
|---------------------------------|----------------------|
| ISEE da € 0 a € 500,00 | 9 |
| ISEE da € 501,00 a € 1.000,00 | 8 |
| ISEE da € 1.001,00 a € 1,500,00 | 7 |
| ISEE da € 1,501,00 a € 2.000,00 | 6 |
| ISEE da € 2.001,00 a € 2.500,00 | 5 |
| ISEE da € 2,501,00 a € 3.000,00 | 4 |
| ISEE da € 3,001,00 a € 3,500,00 | 3 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| ISEE da €. 3,501,00 a €. 4,000,00 | 2 |
| ISEE da €. 4,001,00 a €. 4,500,00 | 1 |
| ISEE da €. 4,501,00 a €. 5,500,00 | 0 |

In relazione alla composizione del nucleo familiare, verranno attribuiti i seguenti punti:

| N. | a) COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE | PUNTI |
|-----------|---|--------------|
| 1 | Nuclei familiari monogenitoriali con minori a carico | 10 |
| 2 | Nuclei familiari con 3 o più minori a carico | 8 |
| 3 | Nuclei familiari con 6 o più componenti | 6 |
| 4 | Persone in condizioni di marginalità sociale | 4 |
| 5 | Persone che vivono sole | 2 |
| 6 | Persone con disabilità certificata non inferiore al 50% | 1 |

ART. 11

ULTERIORI CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

In considerazione della natura dell'intervento economico, l'Amministrazione Comunale è tenuta a valutare l'effettiva capacità di spesa del nucleo familiare, soprattutto laddove la situazione oggettiva sia diversa da quella anagrafica o si evidenzino situazioni anomale che necessitano di maggiore tutela.

A tal fine potrà essere attribuito un punteggio ulteriore, fino a un massimo di 4 punti sulla base della valutazione tecnico-professionale dell'Assistente Sociale, basata su diversi indicatori di disagio quali ad es.: stato di vedovanza, separazione coniugale, orfano, condizione abitativa, adeguatezza alloggio, condizione di isolamento, carenza di reti parentali, problemi sanitari rilevanti, etc),

La graduatoria degli aventi diritto sarà predisposta dall'Ufficio Servizi Socio-Culturali,

La graduatoria provvisoria dei beneficiari sarà approvata con Determinazione del Responsabile del servizio e sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale per 10 gg. consecutivi e confermata in assenza di ricorsi.

Qualora pervengano ricorsi entro i 10 gg. stabiliti per la pubblicazione, si provvederà all'esame degli stessi ed alla pubblicazione della graduatoria eventualmente rielaborata che sarà considerata definitiva.

Il numero delle persone da ammettere al servizio saranno definite in funzione delle disponibilità finanziarie annuali stanziare dalla Regione Sardegna e previste in bilancio.

ART. 12

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA'

Le attività di collaborazione previste con l'inserimento nel servizio civico sono a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle appresso elencate:

- custodia e vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni delle strutture comunali (palestre, centri di aggregazione, scuole, biblioteca, uffici comunali, ecc);
- salvaguardia e cura del verde pubblico e decoro urbano (vigilanza e cura aiuole, fioriere e giardini strade, piazze e altri spazi pubblici);
- servizio di vigilanza nelle scuole;
- aiuto alle persone in stato di bisogno (disabili, anziani, minori) relativamente a servizi che non riguardino la cura della persona;
- servizio di vigilanza e custodia di minori presso la scuola elementare;
- servizio di assistenza e vigilanza di minori che partecipano ad attività organizzate dal Comune nel territorio di Siamanna ivi compresa assistenza e vigilanza sullo scuolabus durante il trasporto;
- servizi di assistenza in occasione di manifestazioni di promozione turistica, ricreative e culturali promosse dal Comune di Siamanna (es. Carnevale, Feste patronali, Convegni, ecc.);
- servizi di supporto agli uffici comunali (centralino, fotocopie, archiviazione ecc);
- supporto ai servizi comunali (Centro di aggregazione sociale, Biblioteca, ecc);

- ogni altra attività che il Comune di Siamanna ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, purché consenta l'inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla.

L'Amministrazione Comunale all'inizio di ciascuna annualità, provvederà ad individuare, fra le tipologie sopra elencate, la priorità delle collaborazioni del servizio civico comunale, in base alle reali esigenze comunali.

L'abbinamento tra le attività da svolgere e il richiedente, sarà definita e concordata dall'Assistente Sociale con la persona interessata tenendo conto, per quanto possibile, delle attitudini e delle esperienze lavorative del richiedente. L'accettazione da parte dell'interessato, delle attività assegnate è requisito fondamentale per l'accesso al servizio stesso.

Il servizio dovrà essere necessariamente caratterizzato dalla stabilità di organizzazione e gestione, mediante il coinvolgimento trasversale ed intersettoriale delle strutture burocratiche dell'ente.

Il Settore Socio-Culturale, in particolare, provvederà alla gestione burocratica relativa all'individuazione periodica dei beneficiari, al controllo e verifica dell'andamento dei piani individuali di inserimento oltre che alla direzione e coordinamento delle attività civiche facenti capo allo stesso settore (sociale, rapporti con le scuole, biblioteca, ecc.).

Gli altri Settori saranno coinvolti e deputati ad assumere ciascuno le funzioni proprie in merito all'attuazione del presente Regolamento.

ART. 13 ASSICURAZIONI

Il beneficiario verrà assicurato sia contro gli infortuni che dovesse subire durante lo svolgimento delle attività sia per la responsabilità civile contro terzi.

L'amministrazione Comunale e precisamente i responsabili delle Aree per le quali i volontari saranno chiamati ad operare, garantiranno la disponibilità dei materiali e dell'attrezzatura necessaria allo svolgimento dei servizi assegnati.

Art. 14 RINUNCIA

La rinuncia espressa al momento dell'invito a svolgere l'attività individuata, tranne che per gravi motivi documentati, comporta l'esclusione dal servizio per la restante parte dell'anno e dalla erogazione di un 'eventuale assistenza economica.

ART. 15 RECESSO

Sia l'Amministrazione Comunale che il beneficiario potranno recedere dall'accordo, per giustificati motivi, senza preavviso e con semplice comunicazione scritta.

In caso di recesso sarà corrisposto il contributo economico per il servizio effettivamente prestato.

Il suddetto accordo s'intenderà risolto di diritto nel momento in cui l'utente troverà occupazione lavorativa stabile.

Art. 16 POSSIBILITA' COMPENSAZIONE SITUAZIONI DEBITORIE

Nel caso in cui il sostegno economico sia stato concesso al fine di far fronte al pagamento di tributi comunali scaduti, il beneficiario dovrà acconsentire formalmente alla compensazione diretta da parte dell'Amministrazione Comunale fra beneficio economico maturato e tributo comunale, mediante emissione di mandato e contestuale reversale di incasso a favore dell'Amministrazione Comunale. Il beneficio economico peraltro potrebbe essere commutato, a

richiesta del beneficiario, nell'esenzione totale e/o parziale dei tributi locali a suo carico per l'anno di riferimento.

Art. 17

STIPULA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CIVICO

L'espletamento delle attività previste dal Servizio Civico è subordinato alla stipula di un contratto personalizzato di collaborazione volontaria fra il soggetto interessato e il Servizio Sociale Comunale. Il contratto disciplina le mansioni, le modalità, i tempi di espletamento del servizio.

In particolare, il contratto personalizzato conterrà una apposita dichiarazione da parte della persona ammessa, con la quale la stessa attesti di essere consapevole che l'attività prestata non può essere considerata "lavorativa" a nessun effetto di legge, così come disciplinato dall'Art. 35 della L.R. 05.12.2005.

ART. 18

MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO ECONOMICO

Il pagamento dell'assegno economico, determinato così come previsto dall'art. 4 del presente Regolamento e specificatamente convenuto nel contratto personalizzato di ciascuna persona inserita, non è soggetto a ritenuta e avverrà con cadenza mensile posticipata entro il 12° giorno del mese successivo, previa verifica delle presenze e delle attività effettivamente svolte ed in base alla determinazione di liquidazione adottata dal Responsabile del Settore dei Servizi Sociali e Culturali.

ART. 19

FONTI DI FINANZIAMENTO

Il finanziamento del Servizio Civico sarà assicurato, in sede di predisposizione di bilancio, sulla base delle specifiche assegnazioni regionali, nonché degli eventuali stanziamenti a carico dell'Ente, determinati anche sulla base del fabbisogno rilevato per l'anno precedente.

ART. 20

VERIFICHE

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare controlli circa la veridicità di quanto dichiarato dai richiedenti, anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e mediante confronto con i dati già a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Qualora dai controlli dovessero emergere false dichiarazioni o abusi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, il competente Ufficio dei Servizi Sociali adotterà specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro recupero integrale.

Sarà compito del Comune verificare che il trasferimento monetario sia destinato a superare le concrete situazioni di povertà ed a garantire l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio dell'intero nucleo familiare.

Saranno trattati nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni, tutti i dati dei quali l'Amministrazione Comunale entrerà in possesso nell'ambito degli interventi previsti nel presente regolamento.

Art. 21

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio a quanto stabilito nelle deliberazioni della Giunta Regionale n. 40/32 del 22 luglio 2008 e n. 34/31 del 20 luglio 2009, n°19/4 del 08.05.2012 e circolari esplicative, all'e disposizioni di legge in materia, nonché ad ogni altra disposizione integrativa e di dettaglio adottata con deliberazione di Giunta Comunale e/o provvedimento amministrativo del Responsabile del servizio competente.

Art. 22
FINANZIAMENTO PER ANNI SUCCESSIVI

In caso di finanziamento regionale del servizio civico per ulteriori anni, si applicherà, in quanto compatibile, la disciplina del presente regolamento.

Le eventuali modifiche degli importi dei benefici economici e delle soglie ISEE di accesso al servizio verranno adottate con deliberazione di Giunta Comunale.

Siamanna, 30.11.2012